



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

11 dicembre 2020

Presidenza: Marco MAROCCO

Il giorno 11 del mese di dicembre duemilaventi alle ore 15,00 in Torino, in videoconferenza tramite Cisco Webex, sotto la Presidenza del Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 14 dicembre 2020 recapitato nel termine legale previsto per la convocazione in via d'urgenza - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO
- Graziano TECCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA -
Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Antonio CASTELLO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone", Zona omogenea 7
"Ciriacese-Valli di Lanzo", Zona omogenea 9 "Eporediese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona
omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO: CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA” PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE.

ATTO N. DEL_CONS 55

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di *“mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziate, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”* (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI costituisce ente strumentale degli enti consorziate, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- sono enti consorziate del CSI oltre alla Regione Piemonte, all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino (Enti consorziate promotori), anche la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino (Enti sostenitori) nonché, in qualità di Enti consorziate ordinari, gli enti strumentali e le società controllate dalla Città di Torino o dalla Città Metropolitana di Torino, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllate dalla Regione Piemonte; i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; nonché ogni altro Ente a controllo pubblico (art. 2 dello Statuto);
- quanto alle finalità:
  1. l’art. 4 comma 2 dello Statuto alla lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziate, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili; mentre alla lettera d) prevede che il CSI realizza e gestisce reti ed impianti funzionali all’erogazione dei servizi, anche nell’interesse generale, che gli Enti consorziate mettono a disposizione di cittadini ed imprese
  2. l’art. 4 comma 4 dello Statuto precisa che il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziate e che oltre l’80% del suo fatturato è conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti Consorziate;

con riferimento alle modalità di acquisizione dei servizi:

1. l’art. 5, comma 2, dello Statuto stabilisce che il CSI esercita le attività che gli Enti consorziate intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
2. ai sensi dell’articolo 7 comma 1 dello Statuto, ciascun Ente consorziate può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall’art. 4 dello Statuto;
3. l’art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: “I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi”;
4. l’art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziate sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziate lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI.

Preso atto che:

- la revisione del Codice degli Appalti pubblici, operata attraverso il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., effettua un inquadramento normativo del regime di *in house providing* alla luce delle indicazioni contenute nella Direttiva Europea 2014/24/UE;
- in particolare, l'articolo 5 precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice i contratti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o privato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato a favore dell'amministrazione controllante;
  - nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.
- in relazione al possesso dei requisiti soggettivi di *in house provider*, CSI-Piemonte è considerato, a tutti gli effetti, organismo *in house* della Città metropolitana di Torino, poiché rispetta le condizioni di cui all'art. 5 del Codice dei contratti per la presenza contemporanea di tutti e tre i requisiti previsti nello stesso articolo; il possesso dei requisiti di CSI quale soggetto *in house* è peraltro espressamente richiamato nelle *Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale*, di cui alla DGR n. 1 – 3120 dell'11 aprile 2016;
- nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 951/2017 e s.m.i. recante "*Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016*", la Città Metropolitana è stata iscritta nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI (come risultante dalle Delibere ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 e n. 309 del 1° aprile 2020);

Visto l'art. 192 del Codice ai sensi del quale: "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*";

Ritenuto che:

- il CSI Piemonte da tempo si pone come ente aggregatore e regolatore del fabbisogno dei beni e servizi informatici nell'ambito locale, finalizzato al raggiungimento di due obiettivi sostanziali: da un lato, generare un processo di acquisizione più efficiente conseguente all'accentramento del fabbisogno che, altrimenti, sarebbero suddiviso e parcellizzato fra più amministrazioni, in modo da consentire un maggiore peso contrattuale, minori costi di gestione (anche per il regime di esenzione IVA garantito ai consorziati), oltre alla possibilità di ottenere prezzi unitari vantaggiosi, realizzando economie di scala; dall'altro, garantire la specializzazione del Consorzio in risposta al sempre più elevato livello tecnico ed alla complessità normativa del settore, che deve e dovrà garantire in futuro, quella professionalità specifica necessaria a sviluppare e gestire i sistemi informativi degli Enti;
- in questa logica, tenendo conto del quadro normativo e della sua probabile evoluzione, il CSI Piemonte dovrebbe tendere a caratterizzarsi sempre più come soggetto "pre-competitivo" in grado

di aggregare e stimolare la domanda e di scegliere, direttamente dal mercato, i migliori servizi e prodotti informatici, osservando l'obbligo di ricorrere, in prima battuta, agli strumenti messi a disposizione dai Soggetti aggregatori, garantendo, al contempo, la migliore integrazione sia per la parte infrastrutturale, sia per quella applicativa tra i diversi soggetti che operano nel libero mercato, in una rinnovata logica di partecipazione ai processi interni degli enti e suprando il concetto cliente-fornitore;

- la Città Metropolitana di Torino ha pertanto deciso di dotarsi di un organismo dedicato che gestisca i servizi ad alta tecnologia funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ente, anche tenuto conto del quadro normativo e delle strategie di innovazione nazionali che richiedono agli Enti un impegno sempre più concreto e consistente per l'organizzazione e l'esecuzione di tali servizi; a titolo esemplificativo, basti osservare quanto suggerito da AGID nelle linee guida per lo sviluppo di progetti digitali contenute nel Piano triennale per l'Informatica nella PA 2020/2022 e seguenti: le competenze "tecniche" in senso lato richieste ad ogni amministrazione pubblica vanno da *expertise* sull'usabilità a conoscenze sulle tecnologie di interoperabilità, fino alla conoscenza delle strategie di gestione dei contratti con i fornitori;

- queste attività non possono essere devolute alla mera esecuzione di un contratto di servizio reperibile sul mercato, ma vengono mantenute all'interno dell'alveo pubblico tra le attività di interesse generale: la condizione di progressiva riduzione della dotazione organica di personale qualificato nella Città metropolitana (e nella direzione della Città Metropolitana di Torino che si occupa di ICT in particolare), comporta l'obbligo sostanziale di mantenere queste competenze in capo al soggetto *in house*;

- tale contestualizzazione della valutazione di congruità economica trova un primo riscontro nelle leggi istitutive del CSI-Piemonte, che prevedono la finalità generale di "*mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa*" (art. 3 L.R. n. 48/75), prefigurando così un modello gestionale impostato sulla autoproduzione, e non sulla mera esecuzione di un contratto di fornitura o di servizio reperibile sul mercato;

Ritenuto che la scelta della Città Metropolitana di Torino di dotarsi di un organismo partecipato trova quindi la sua ratio in motivazioni di economicità ed efficienza generali a beneficio della collettività, ma anche nel riconoscimento che alcune attività sono di interesse generale, da mantenere quindi sotto il controllo dell'Amministrazione perché non basate su criteri di mera redditività;

Atteso che:

- la presente proposta di Convenzione definisce esclusivamente il quadro generale contrattuale all'interno del quale si configurano, annualmente, le specifiche CTE (Configurazione Tecnico - Economica) e/o le PTE (Proposte Tecnico Economiche);

- l'approvazione della presente Convenzione non comporta, pertanto, alcun obbligo finanziario da parte della Città metropolitana nei confronti del CSI Piemonte in quanto, solo in sede di approvazione delle "CTE" e delle "PTE", verranno assunti i relativi impegni di spesa;

Verificato che la norma riferisce la valutazione di congruità all'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza: gli Enti consorziati che affidano servizi al CSI-Piemonte associano necessariamente tale valutazione alle verifiche da farsi preventivamente alla singola determinazione di impegno a favore del Consorzio;

Preso atto che, a tal fine, è stata conclusa l'attività di adeguamento del listino prezzi del CSI Piemonte ai prezzi di mercato ed è stato confermato, nello schema di Convenzione, l'art. 7 comma 2 ai sensi del quale: *“Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., le stime economiche a preventivo, espone per i servizi di cui alla presente convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).”*, confermando così la specificità del rapporto tra Città metropolitana e CSI che, sin dagli atti istitutivi del CSI e per preciso orientamento strategico, è fondato sulla attribuzione al CSI dell'intera governance dei sistemi informativi, dalla definizione degli indirizzi più strategici e di lungo periodo alla progettazione degli sviluppi, tanto che l'art. 3, comma 3 della L.R. n. 48/1975 recita: *“compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati...”*; tale delega si riflette sulla incidenza -anche economica- delle attività di governance affidate a CSI ([1]);

Preso atto che, in ogni caso, in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati;

Visto il Piano triennale per l'Informatica nella PA 2020/2022 che ha definito la strategia che devono seguire le Pubbliche amministrazioni per:

- Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;
- Promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale.
- Contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

Verificato che la presente Convenzione disciplina i rapporti generali tra la Città metropolitana ed il CSI Piemonte, con particolare riferimento:

- allo Statuto del CSI che all'art. 4 comma 2 lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
- all'art. 4 comma 2 lettera d) che prevede che il CSI realizza e gestisce reti ed impianti funzionali all'erogazione dei servizi, anche nell'interesse generale che gli Enti consorziati mettono a disposizione di cittadini ed imprese;
- ai sensi dell'articolo 7 comma 1 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;

- all'art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI che stabilisce che: *“I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi”*;

Atteso che:

- la natura in house dei rapporti con CSI Piemonte rende sostanzialmente incongruente un sistema sanzionatorio basato esclusivamente su penali monetarie, data la coincidenza tra soggetto sanzionatore e consorziato che finisce per trasformare il pagamento delle sanzioni in una mera partita di giro;
- la proprietà interamente pubblica del CSI Piemonte comporta una piena coincidenza tra proprietà e controllo per effetto della quale le conseguenze di qualunque discrasia sul terreno del conseguimento sia degli standard quali-quantitativi, sia degli obiettivi di efficienza e di economicità assegnati Consorzio finiscono comunque per gravare sull'ente consorziato;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini della coerenza del sistema di incentivazione e del controllo dei servizi erogati, che la remunerazione variabile del personale del CSI Piemonte sia collegata anche alla performance della Città metropolitana sia attraverso l'assegnazione di obiettivi definiti dalla direzione competente della Cmto, sia attraverso il rispetto dei livelli di servizio, secondo il presente articolo:

*“Le performance dell'andamento delle attività dell'Ente saranno calcolate sulla base degli SLA applicabili all'Ente stesso e sarà definita una soglia complessiva da raggiungere.*

*La misurazione delle performance complessive del sistema ed il monitoraggio degli SLA definiti contrattualmente con gli Enti prevede un meccanismo di collegamento con il sistema di incentivazione aziendale, in co-responsabilità con gli Enti, in particolare sulla retribuzione variabile di Dirigenti, Quadri ed Impiegati aventi ruoli di responsabilità nel merito di Progetti e Servizi relativi alle diverse tematiche applicative e alla gestione dei prodotti verso gli Enti.*

*Il raggiungimento della soglia definita sarà una delle condizioni economiche aziendali abilitanti per l'erogazione dell'incentivo; nel caso di mancato raggiungimento della soglia definita per gli SLA, l'incentivo non sarà erogato a favore del meccanismo di risparmio di cui beneficeranno gli Enti attraverso il conguaglio dei costi. Nel caso di responsabilità riconosciuta da parte di un fornitore terzo sui servizi che hanno determinato il degrado dei livelli di servizio, il meccanismo sarà gestito attraverso un rimborso sul contratto del fornitore individuato, di cui si terrà conto in fase di conguaglio.”*

Vista la L.R. 13/1978 e s.m.i. e in coerenza con la disposizione sopra richiamata dell'art. 7 comma 5 dello Statuto del CSI secondo il quale *“i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del Consorzio”*;

Considerato che, in coerenza con la propria programmazione nazionale, generale e di settore, la Città metropolitana ritiene necessario, quindi, procedere alla approvazione della *“Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”*, per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, al fine di dare continuità ai servizi del Sistema Informativo erogati dal CSI;

Ravvisato che L'AVCP (ora ANAC) con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto *Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,*

n. 136” Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ribadisce la non necessarietà degli adempimenti nell’ipotesi in cui l’affidamento sia qualificabile come affidamento in house;

Dato atto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Riconosciuta la necessità di provvedere in tempi brevi alla formalizzazione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016;

Sentita la I° Commissione Consiliare in data 3 dicembre 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, richiesta dalla Sindaca sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

[1]) Le principali novità introdotte riguardanti il listino sono le seguenti:  
maggiore enfasi e valorizzazione dei servizi di Governance direttizzando e riclassificando in questa voce le principali attività svolte dal Consorzio per gli Enti (*in linea con il benchmark CIPA e Assinter*);  
definizione di un canone di gestione e manutenzione evolutiva per le applicazioni e le principali piattaforme (*in linea con quanto prevede il mercato*) il cui importo è determinato come percentuale del valore del software installato in produzione;

introduzione, ove possibile, delle Infrastrutture asset based (*in linea con quanto prevede il mercato*); maggiore controllo delle quantità erogate:

- legate agli asset (es. infrastrutture, conduzione, etc)
- tracciate puntualmente (es. ticket);
- concordate con il cliente (es. progetti), comunque legate ai Function Point e in generale al software sviluppato/parametrato;
- rispetto dei benchmark con evidenza dei deliverable prodotti (*es. governance*);

riorganizzazione del Supporto:

- con la definizione di una voce ad hoc di Servizio BPO (Business Process Outsourcing) dedicata a contenere i servizi non ICT in continuità;
- con la creazione di un'unica attività di Supporto di secondo livello comprendente alcune voci del listino precedente (Gestione Operativa Tecnica, Supporto Operativo), per la quale viene definita una modalità di controllo specifica di costi e attività per tipologia di ticket;
- con identificazione di servizi di supporto specialistico ICT da erogarsi in accordo con le necessità dei clienti secondo tariffe per figure professionali.

rivisitazione delle Piattaforme, riducendone il numero, semplificandone la gestione complessiva e collegandola al valore dell'asset sviluppato, comprensivo delle componenti di mercato, in riuso ed open source Il catalogo è stato costruito per agevolare il processo di definizione della congruità, in particolare per I seguenti aspetti:

i servizi erogati dal CSI e rappresentati nel catalogo sono in linea con i servizi offerti dal mercato, con l'eccezione di alcuni servizi che non sono reperibili sul mercato e che vengono di conseguenza esplicitamente rappresentati in catalogo come servizi peculiari CSI;

le metriche utilizzate per i servizi di mercato sono le metriche utilizzate nelle gare che sono di riferimento per la Pubblica Amministrazione in generale (Consip) o per il territorio piemontese in particolare (SCR o CSI direttamente). Per i servizi peculiari CSI si utilizzano dei driver che consentono, nella maniera più equa ed oggettiva possibile, di ribaltare i costi sostenuti sui clienti;

le tariffe per i servizi di mercato sono quelle delle gare di riferimento della Pubblica Amministrazione in generale (Consip) e del territorio piemontese in particolare (SCR e CSI), le stesse gare che utilizza il CSI per approvvigionarsi sul mercato. Per i servizi peculiari si ribaltano sui clienti i costi interni ed esterni sostenuti, utilizzando, come detto, dei driver il più possibili equi ed oggettivi;

la metodologia di misurazione dell'asset applicativo standardizza i comportamenti in azienda (CSI) rispetto ai diversi clienti, eliminando eventuali retaggi del diverso passato, e diventerà il riferimento per le eventuali future gare che CSI direttamente o tramite SCR potrà elaborare;

i prezzi riportati a listino sono due per i clienti ordinari, pari rispettivamente al valore di mercato al netto e al lordo dell'IVA; per i clienti in esenzione hanno valore comprensivo del recupero dell'IVA indetraibile.

Per quanto riguarda il controllo delle quantità si sono impostati una serie di criteri e di meccanismi di controllo:

per i servizi di Governance si fa riferimento a due Benchmark (Assinter e CIPA), dai quali è possibile definire un limite massimo di Ricavi di Governo pari al 28% dei Ricavi complessivi;

per il supporto di primo livello il minutaggio è quello effettivamente registrato;

per il supporto di secondo livello si è deciso di predisporre un sistema di WBS coincidente con tipologie di ticket che consente un'analisi ex post per definire eventuali azioni correttive laddove l'utilizzo dovesse risultare anomalo;

per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di applicazioni e piattaforme, di proprietà del cliente o di proprietà del CSI, è stata definita:

- una metodologia di valorizzazione del valore dell'asset a partire dal numero dei Function Point in



esercizio;

- una metodologia di calcolo del valore dei servizi collegata al valore dell'asset. In particolare, per le MEV e gli sviluppi, si utilizza, per la valorizzazione dei progetti, la stessa metodologia di valorizzazione dell'Asset di modo che, una volta che il software sviluppato entra in esercizio, il valore del progetto può andare direttamente ad aumentare il valore dell'Asset;

- solo per alcune piattaforme minori non è stato possibile utilizzare il suddetto approccio e, considerandoli come servizi peculiari, i servizi relativi a queste piattaforme vengono gestiti al costo; per i servizi infrastrutturali, con l'esclusione dei servizi peculiari CSI gestiti al costo, tutti i servizi sono legati agli asset specifici (server, device, ...) o sono tariffati a figura professionale.

### **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la “*Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*” tra Città metropolitana e CSI-Piemonte, per la gestione del sistema informativo per il periodo 1 gennaio 2020 -31 dicembre 2022 (Allegato A);

2) di dare atto, per i motivi in premessa richiamati, che sussistono i requisiti previsti dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

3) di dare atto che, con successivi provvedimenti delle direzioni competenti, si procederà ad individuare i servizi occorrenti - anche tenendo conto degli attuali vincoli normativi - non comportando la approvazione della presente Convenzione alcun obbligo finanziario da parte della Città metropolitana in quanto questa definisce unicamente il quadro contrattuale all'interno del quale si collocano le specifiche CTE (Configurazione Tecnico - Economica) e PTE (Proposte Tecnico Economiche) e che, solo in sede di approvazione delle CTE e delle PTE verranno altresì assunti i relativi impegni di spesa, in relazione alle disponibilità di bilancio;

4) di individuare quale responsabile della Convenzione di cui al punto 1) il Dirigente della direzione “performance, innovazione ICT”, il quale provvederà alla relativa stipula (apportando le modifiche non essenziali che si rendessero necessarie), agli incumbenti ad esso conseguenti;

5) di pubblicare il presente provvedimento all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente, ai sensi dell'art. 192 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Marocco per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitano Marocco**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA” PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE.

**ATTO N. DEL CONS 55**

Non partecipano al voto = 2 (Fava - Ruzzola)

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 12

Votanti = 12

Favorevoli 12

(Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà - Tecco).

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

IL VICESINDACO METROPOLITANO
Marco Marocco

Allegato A)

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AL CSI-PIEMONTE
DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA**

Tra

la Città Metropolitana di Torino con sede in Torino, corso Inghilterra - 7 (C.F. 01907990012), in persona del _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede della Città Metropolitana di Torino (nel seguito Città Metropolitana)

e

il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

PREMESSO CHE

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- sono enti consorziati del CSI oltre alla Regione Piemonte, all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino (Enti consorziati promotori), anche la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino (Enti sostenitori) nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati dalla Città di Torino o dalla Città Metropolitana di Torino, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte; i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; nonché ogni altro Ente a controllo pubblico (art. 2 dello Statuto);
- il CSI, con verbale di Assemblea straordinaria di cui all’Atto rogito Notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16 giugno 2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all’articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, prorogandone la durata fino al 31 dicembre 2105;
- quanto alle finalità:
 - 1) l’art. 4 comma 2 dello Statuto alla lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili; mentre alla lettera d) prevede che il CSI realizza e gestisce reti ed impianti funzionali all’erogazione dei servizi, anche nell’interesse generale, che gli Enti consorziati mettono a disposizione di cittadini ed imprese;
 - 2) l’art. 4 comma 4 dello Statuto precisa che il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati e che oltre l’80% del suo fatturato è conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti Consorziati;

- con riferimento alle modalità di acquisizione dei servizi:
 - 1) l'art. 5, comma 2, dello Statuto stabilisce che il CSI esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
 - 2) ai sensi dell'articolo 7 comma 1 dello Statuto, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" dello stesso, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;
 - 3) l'art. 7 comma 2 dello Statuto stabilisce che: "I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi";
 - 4) l'art. 7 comma 5 dello Statuto stabilisce che i rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi oggetto di specifici preventivi da parte del CSI.

OSSERVATO CHE

- la Città Metropolitana è Ente consorziato sostenitore del CSI a far data dal 1979 e può quindi procedere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;
- lo Statuto del CSI definisce le modalità di esercizio del controllo analogo indispensabile ai consorziati per poter operare mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo *in house* strumentale;
- tale controllo viene esercitato fra l'altro, attraverso la nomina diretta dei rappresentanti dei consorziati nel Consiglio di Amministrazione nonché attraverso le ulteriori forme di controllo – anche congiunto - previsto dallo Statuto ovvero anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo tra gli stessi;
- nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 951/2017 e s.m.i. recante "*Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016*", la Città Metropolitana è stata iscritta nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI (come risultante dalle Delibere ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 e n. 309 del 1° aprile 2020);
- l'affidamento di attività in regime di *in-house providing* deve essere preceduta da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, dalla valutazione della idoneità all'esecuzione dell'attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, delle ragioni del mancato ricorso al mercato (ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati.

CONSIDERATO CHE

con riferimento al regime fiscale applicabile ai corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio erogate dal CSI:

1. l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" individua le operazioni esenti IVA;
2. la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
3. l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
4. l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
5. l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
6. la Città Metropolitana con nota prot. n. 27929 del 16 aprile 2020 ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2020.

DATO INOLTRE ATTO CHE

1. i servizi oggetto della presente convenzione sono erogati nel quadro definito dal D.Lgs 82/2005 e s.m.i.;
2. il dettaglio dei servizi oggetto della presente convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
3. l'Assemblea dei consorziati del CSI in data 16 luglio 2018 ha approvato il nuovo Piano Strategico del CSI valevole per il periodo 2019-2021 nell'ambito del quale è stata esplicitata l'opportunità di formalizzare convenzioni e affidamenti pluriennali;
4. in data 13 febbraio 2018 la Città Metropolitana e il CSI hanno sottoscritto la "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" valevole per il periodo 2018-2020;
5. con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. _____ del _____ è stato approvato il presente Atto.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli

- La Città Metropolitana, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente *in house* e strumentale in ambito informatico, in coerenza con le funzioni strumentali riconosciutegli ed attribuitegli all'atto di consorzio ovvero con la presente convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali attribuite allo stesso CSI dalla legge costitutiva e dal suo Statuto, qui integralmente richiamati e fatti propri con riferimento alle funzioni strumentali ivi previste.

- La Città Metropolitana, coerentemente con quanto sopra indicato e secondo quanto meglio dettagliato all'art. 8 dello Statuto del CSI, esercita il controllo analogo sul Consorzio, anche mediante gli specifici strumenti di controllo dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati, ivi compreso il Tavolo Strategico di cui al successivo art. 3
- La Città Metropolitana riconosce altresì che il Patto Consortile che lo lega al CSI, unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse condiviso ovvero l'obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che la stessa persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per se e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Città Metropolitana riconosce al CSI il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scala, efficienze e efficacia operativa non altrimenti raggiungibili.
- In ragione, e nel rispetto di quanto sopra – sempre fatta salva la verifica di congruità di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, anche desunta da interlocuzioni con il mercato effettuate dagli uffici della Città Metropolitana – la Città Metropolitana si impegna sin d'ora a mantenere l'acquisizione dei servizi condivisi presso il CSI come definiti al successivo art. 2.
- La Città Metropolitana si impegna quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che gli spetta, alla partecipazione fattiva nelle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli enti consorziati.
- La Città Metropolitana definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La Città Metropolitana esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Città Metropolitana nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione nella gestione delle stesse.
- Il CSI si impegna a trasmettere la documentazione prevista dallo Statuto e a definire formalmente e mettere in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi al fine di consentire alla Città Metropolitana l'esercizio del controllo analogo, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete. E' facoltà della Città Metropolitana far pervenire al CSI eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sulla documentazione di cui sopra che abbiano rilevanza sui servizi e/o forniture che il CSI eroga alla stessa.
- La Città Metropolitana individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti su base pluriennale.
- La Città Metropolitana riconosce altresì il CSI - in coerenza con le funzioni istituzionali allo stesso attribuite - quale proprio partner organizzativo e tecnico nell'ambito dell'attuazione del proprio Piano triennale per l'informatica, riservandosi, fin d'ora, di comunicare formalmente al CSI ulteriori direttive in deroga o in addenda alla presente convenzione.

Art. 2 Finalità e oggetto

- La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Città Metropolitana al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
- I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati, nonché con il Sistema Informativo della PA italiana.
- La presente convenzione ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di convenzione. In tali Atti, saranno definite le attività richieste concordate sulla base di quanto definito dal documento di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto.
- E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati atti negoziali, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
- Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città Metropolitana risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente punto 3 del presente articolo.

Art. 3 Tavolo Strategico

- Le Parti convengono sulla necessità di istituire un Tavolo Strategico, la cui composizione e modalità operative saranno successivamente definite con riferimento agli specifici servizi affidati al CSI. Detto strumento ha lo scopo di garantire una maggiore pianificazione ed una conseguente migliore programmazione delle attività finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza.
- Gli obiettivi del Tavolo Strategico comprendono:
 1. valutare il grado di rispondenza e copertura dei servizi erogati da CSI, condividendone la strategia di evoluzione e valutando nuovi ambiti di intervento;
 2. valutare, esprimendo preventivamente pareri o indicazioni non vincolanti, le opportunità di investimento effettuate dal CSI per l'adozione o la messa a disposizione di soluzioni informatiche a sostegno dei servizi o di soluzioni applicative per specifici servizi di business;
 3. l'adozione di linee guida nella definizione dei piani strategici pluriennali dell'Ente, al fine di orientare le attività congiunte;
 4. ricevere e valutare i risultati conseguiti dal CSI inerenti gli interventi di spending review interna.
- Le Parti, nell'ambito del Tavolo Strategico, possono individuare ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione del Documento Unico di Programmazione della Città Metropolitana, specifici obiettivi - anche con riferimento agli SLA e relativi collegamenti con il sistema di incentivazione aziendale in co-responsabilità con gli Enti, come declinati e disciplinati dal vigente Catalogo e listino dei servizi del CSI - in carico al CSI per il tramite del Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione individuato all'art. 16 comma 2.
- Il Tavolo Strategico può attivare gruppi di lavoro congiunti su specifici ambiti di interesse, al fine di assicurare le azioni utili al perseguimento degli obiettivi fissati.
- Il Tavolo Strategico viene convocato dal Referente nominato dalla Città Metropolitana

almeno ogni sei mesi, e produce un documento di valutazioni e raccomandazioni che viene trasmesso al Tavolo di Gestione della convenzione di cui al successivo art. 17.

Art. 4 Normativa rilevante

- Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi. Inoltre, rispetto alle attività di sviluppo software, il CSI concorderà con la Città Metropolitana le migliori modalità di attuazione delle previsioni contenute all'art. 69 CAD.

Art. 5 Appalti di servizi e affidamenti

- In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 9 dello Statuto, il CSI si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) nonché, ove applicabili, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n° 208 e s.m.i. (Legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori o centrali di committenza. In caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016.
- Il CSI si impegna al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 e a tal proposito il CSI condivide con la Città Metropolitana le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa.
- L'eventuale affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
- La Città Metropolitana e CSI si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze

- Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo della Città Metropolitana, CSI propone la definizione delle attività annuali entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.
- La Città Metropolitana, sulla base delle proprie esigenze, individua le attività che intende conferire al CSI in un documento denominato "Programma di Attività", redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da impiegare a tal fine come indicato all'art. 7 comma 3 dello Statuto.

- CSI sulla base delle esigenze espresse dalla Città Metropolitana, predisporre ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei Servizi". Tale documento costituisce elemento utile per la Città Metropolitana al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
- Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni della Città Metropolitana.
- Le esigenze della Città Metropolitana sono definite nei seguenti documenti:
 1. CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE)

In questo documento vengono rappresentati e dimensionati tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione di attività annuali e/o pluriennali di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;
 2. PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)

Documenti nei quali vengono descritti, dimensionati e valorizzati anche sotto il profilo temporale i servizi di sviluppo ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città Metropolitana.
- La Città Metropolitana potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI.
- Qualora la Città Metropolitana ed il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti CTE e PTE, le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Città Metropolitana.

Art. 7 Modalità di offertazione e stima dei costi

- Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI, di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI.
- Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., le stime economiche a preventivo, espresse per i servizi di cui alla presente convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
- L'affidamento formale delle attività da parte della Città Metropolitana al CSI avverrà con uno o più atti formali di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo dei provvedimenti.
- Per i servizi in continuità l'affidamento può anche essere frazionato su base mensile, con l'obbligo della sua formalizzazione prima dell'erogazione effettiva dei servizi, anche in caso di eventuale esercizio provvisorio del bilancio; eventuali rimodulazioni intervenute in corso d'opera non pregiudicano il riconoscimento dei costi sostenuti dal CSI fino alla condivisione della rimodulazione stessa.
- Per i progetti e i servizi non in continuità per i quali sussista l'incompatibilità tra scadenze normative che impongono adeguamenti ai sistemi gestiti dal CSI ovvero esigenze straordinarie e motivate dell'Ente, e i tempi amministrativi necessari alla Città Metropolitana per la predisposizione dei relativi affidamenti, la Città Metropolitana può richiedere l'avvio delle attività anche in assenza di formale affidamento garantendo al CSI la facoltà di addebitare i costi sostenuti come aggiuntivi rispetto a quelli relativi ai servizi in continuità fino al formale affidamento degli stessi.
- La Città Metropolitana corrisponderà al CSI per ciascuno degli affidamenti, un

corrispettivo pari alla copertura dei costi, sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e trasmesso alla Città Metropolitana.

- Con riferimento all'erogazione dei servizi che non hanno soluzione di continuità, la Città Metropolitana si obbliga a garantire la copertura finanziaria degli stessi. Tuttavia, nel caso in cui il bilancio di previsione della Città Metropolitana non presentasse sufficiente disponibilità, la Città Metropolitana stessa potrà richiedere la riduzione dei servizi e CSI si impegna a formulare una proposta tecnica volta a minimizzare l'impatto della riduzione, fermo restando il riconoscimento dei costi già sostenuti.

Art. 8 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA

- I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
- Qualora, nel corso di validità della presente convenzione la Città Metropolitana non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 9 Modalità di rendicontazione e fatturazione

1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, sulla base di modelli di rendicontazione standard eventualmente adattati alle esigenze specificatamente condivise con l'Ente.
2. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 2 dello Statuto del CSI, si svilupperà attraverso la rendicontazione economica e il monitoraggio dell'avanzamento attività e previsioni a finire, convenzionalmente fornite dal terzo trimestre.
3. Le rendicontazioni economiche evidenzieranno i costi consuntivati al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e la stima economica a finire, con periodicità trimestrale. I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti da CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera.
4. Le fatture vengono emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:
per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.
per i servizi previsti in CTE: sulla base dei costi preventivati dal CSI ed accettati dalla Città Metropolitana con cadenza mensile posticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un dodicesimo della valorizzazione previsionale annuale.

La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l'eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.

Art. 10 Conguaglio

- Al termine dell'esercizio, CSI effettuerà le opportune operazioni di conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui la Città Metropolitana effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione finanziaria ai sensi della disciplina vigente.
- CSI si impegna a fornire alla Città Metropolitana il consuntivo annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Consorziati. Tale consuntivo deve

illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell'anno per l'erogazione dei servizi affidati dalla Città Metropolitana, evidenziando, per ogni affidamento, l'eventuale scostamento rispetto all'affidato ed il relativo conguaglio.

- Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il CSI si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
- La Città Metropolitana si riserva di richiedere attraverso il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione eventuali approfondimenti relativi alle modalità di computo.
- L'eventuale delta risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

Art. 11 Pagamento

1. La Città Metropolitana effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. La Città Metropolitana si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città Metropolitana entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l'addebito degli oneri finanziari sostenuti dal CSI ai sensi del precedente art. 10, comma 3.

Art. 12 Controlli sui servizi

1. La Città Metropolitana dispone controlli (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. A tal fine il CSI si impegna a produrre una rendicontazione tecnica trimestrale da rendersi disponibile entro il mese successivo alle rendicontazioni economiche trimestrali da valutarsi nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.
3. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
4. La Città Metropolitana, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 17 della presente convenzione.
5. Il CSI fornisce al responsabile del servizio informatico della Città Metropolitana il rendiconto dettagliato dei costi sostenuti per i servizi prestati nell'anno solare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Art. 13 Durata

- La presente convenzione ha durata pari a tre anni ed è vincolante dal 01.01.2021 al 31.12.2023 ed è eventualmente rinnovabile o prorogabile.
- La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.
- Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
- In ogni caso la Città Metropolitana si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per

investimenti agli stessi dedicati.

Art. 14 Responsabilità del CSI

- Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Città Metropolitana, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

Art. 15 Impegni delle Parti

- Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Città Metropolitana, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
- Il CSI appronterà e concorderà con la Città Metropolitana piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà la Città Metropolitana sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
- A fronte di scostamenti dei livelli di servizio, il CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare gli scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui all'art. 17.
- Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

Art. 16 Responsabile dell'esecuzione

- La Città Metropolitana individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione _____.
- Il CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione _____.
- La modifica dei Responsabili dell'esecuzione avviene mediante scambio di comunicazioni controfirmate dalle Parti e inviate via PEC.
- I responsabili potranno a loro volta individuare propri Referenti per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli specifici allegati tecnici.

Art. 17 Tavolo di Gestione della Convenzione

6. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 16 o dai Referenti dagli stessi nominati.

7. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:

1. valutare, approvare e attuare le valutazioni e le raccomandazioni fornite dal Tavolo Strategico di cui al precedente art. 3;
2. analisi delle rendicontazioni trimestrali tecniche ed economiche, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
3. controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli eventuali SLA;
4. verifica periodica dei volumi di riferimento;

5. coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
 6. controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
 7. verifica periodica degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati.
6. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

Art. 18 Protezione dei dati personali e riservatezza

- La Città Metropolitana in qualità di Titolare dei Trattamenti di dati personali, nomina il CSI Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679 del 27.4.2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), con riferimento e nei limiti delle attività di trattamento dati dettagliate negli Allegati Tecnici e a cui si rinvia per la definizione puntuale del contesto, della durata, e della natura di ciascun trattamento dati, dei tipi di dati personali o particolari gestiti e le categorie di interessati.
- Il CSI, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidategli nell'ambito della presente convenzione, è tenuto:
 - ad attenersi alle disposizioni previste dal Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti vigenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali, ad es. quello degli Amministratori di Sistema;
 - a svolgere le attività di trattamento dati, nei limiti delle istruzioni documentate del Titolare, adottando le misure tecniche ed organizzative concordate formalmente con il Titolare stesso (anche con atti successivi ed integrativi del presente atto di nomina) tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, definite in conformità all'art. 32 del GDPR;
 - a redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
 - a non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Titolare fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento;
 - in virtù della qualità del CSI di ente strumentale per l'informatica della Pubblica Amministrazione e dell'autorizzazione generale del Titolare all'eventuale ricorso ad altro Responsabile - scelto nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici - per l'affidamento di specifiche attività, a informare il Titolare in merito ad eventuali modifiche rispetto a tale categoria di fornitori al fine di dare l'opportunità al Titolare stesso di opporsi, in conformità all'art. 28 comma 2 del GDPR;
 - a garantire che il personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR si è impegnato a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbia ricevuto la formazione necessaria e istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;

- a coadiuvare ed assistere il Titolare, nell'ambito dei servizi oggetto della presente convenzione con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata della stessa e tenendo conto delle informazioni a sua disposizione, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi del Titolare:
 - in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR;
 - in materia di notifica delle violazioni all'autorità di controllo (data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva.
- in ottica di accountability, a fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;
- a informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il Responsabile della Protezione dei dati (RpD o DPO) del Titolare in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- a restituire o cancellare i dati del Titolare al termine del trattamento oggetto della presente convenzione;
- per quanto di competenza, a prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Titolare o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità).

Art. 19 Accessibilità

- Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni, volte a favorire l'accessibilità dei soggetti disabili ai servizi informatici, ed in particolare della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005.

Art. 20 Adempimenti in materia di sicurezza

- Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Città Metropolitana e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 21 Oneri fiscali e spese

- Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono poste a carico della Parte richiedente.
- La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art. 22 Modifiche

1. La presente convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

Art. 23 Norme di rinvio

- Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Firmato digitalmente da: _____

Città Metropolitana di Torino

Firmato digitalmente da: _____

CSI-Piemonte